

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2025, n. 1-1765

PN FSE +2021-27 - Priorità 2 "Occupazione" Ob. Specifico C). Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione di interventi di Sostegno al welfare territoriale in chiave di conciliazione dei tempi di vita.



Seduta N° 119

Adunanza 03 NOVEMBRE 2025

Il giorno 03 del mese di novembre duemilaventicinque alle ore 11:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Paolo BONGIOANNI - Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI

DGR 1-1765/2025/XII

OGGETTO:

PN FSE +2021-27 - Priorità 2 "Occupazione" Ob. Specifico C). Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione di interventi di Sostegno al welfare territoriale in chiave di conciliazione dei tempi di vita.

A relazione di: (Chiorino), Cirio

Visti:

il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 pubblicato sulla GUUE del 30 giugno 2021 recante Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi;

il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 pubblicato sulla GUUE del 30 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

l'Accordo di Partenariato tra l'Italia e la Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2021, ha individuato il Programma Nazionale "Giovani, Donne e Lavoro" tra i Programmi Nazionali finanziati dal FSE+;

la Decisione di esecuzione della Commissione del 14/08/2025 che modifica la decisione di esecuzione C(2022)9030 del 01/12/2022 di approvazione del programma "PN Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia (CCI 2021IT05SFPR001)

il Sistema di gestione e Controllo del PN GDL (di seguito SiGeCo) adottato dall'Autorità di Gestione, che reca indicazioni su ruoli e funzioni degli Organismi Intermedi designati per il Programma.

Visto in particolare l'Obiettivo specifico c) della Priorità 2 del sopracitato PN GDL, denominato "Sostegno al welfare territoriale in chiave di conciliazione dei tempi di vita", che mira a sostenere e implementare, laddove già presenti, forme di welfare territoriali capaci di liberare il tempo di lavoro non pagato, dedicato in primo luogo dalle donne ai carichi di cura, trasformandolo in tempo liberato per consentire la partecipazione a forme di lavoro retribuite;

Richiamate:

- la Legge regionale n. 32 del 24 novembre 2023 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro" in particolare:
- l'articolo 2, comma 1, lettera b) "la Regione persegue le finalità di cui all'art.1 comma 4 secondo principi e criteri atti a garantire la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura, promuovendo la realizzazione e la fruizione di strutture educative per l'infanzia, accessibili e sostenibili, e servizi a supporto delle persone aventi carichi di cura";
- l'articolo 41 che prevede la promozione delle misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, attraverso il sostegno a progetti per la conciliazione proposti da imprese ed enti pubblici, l'ampliamento dei servizi per l'infanzia e forme di sostegno alla fruizione di servizi di conciliazione;
- la Legge regionale n. 11 del 19 maggio 2021 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità" che riconosce la parità di genere quale presupposto fondamentale per lo sviluppo socio-economico del territorio e promuove interventi volti a contrastare l'abbandono lavorativo delle donne e a favorire l'occupazione femminile stabile e di qualità.

Preso atto che:

- il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali - Direzione Generale delle politiche attive del lavoro svolge la funzione di Autorità di gestione del PN GDL e ha individuato due distinte modalità di attuazione per questa tipologia di intervento: Misure nazionali o Misure che prevedono l'individuazione delle Regioni quali Organismi intermedi ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n.2021/1060;
- l'AdG del PN GDL ha convocato tutte le regioni il 19 febbraio 2025 ad una riunione di presentazione della proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il finanziamento delle misure di conciliazione vita privata-lavoro, chiedendo a ciascuna Autorità di Gestione regionale di specificare la modalità di attuazione prescelta;
- il 19 marzo 2025 si è tenuta un'ulteriore riunione plenaria convocata dall'AdG del PN GDL, in occasione della quale è stata confermata la volontà della Regione Piemonte di attuare direttamente un progetto sul proprio territorio svolgendo la funzione di Organismo intermedio del PN GDL per l'intervento di Sostegno al welfare territoriale in chiave di conciliazione dei tempi di vita.
- l'8 aprile 2025 si è tenuta la riunione bilaterale con il Ministero del Lavoro, finalizzata ad approfondire la proposta progettuale e l'iter di convenzionamento per l'attuazione della misura in qualità di Organismo intermedio del PN GDL.

Preso atto che con nota prot. 20605 del 15/10/2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato la Regione Piemonte tra le Regioni che assumeranno il ruolo di Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 71 del sopracitato Regolamento (UE) 2021/1060, una volta formalizzata la convenzione, il cui schema costituisce allegato alla presente deliberazione, e ha assegnato alla Regione Piemonte euro 13.015.442,52 per la realizzazione delle attività previste dal PN GDL, Priorità 2, obiettivo specifico c), richiedendo la trasmissione della Scheda progettuale e del Sistema di gestione e controllo, al fine di consentire alla Adg di valutarne la coerenza con le procedure e i vincoli di ammissibilità.

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate al parere favorevole dell'Autorità di Gestione del PN GDL sulla documentazione trasmessa dalla Regione Piemonte con nota prot. 87055/2025 del 17/10/2025, e alla preventiva

sottoscrizione della convenzione, e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi da parte dell'Autorità di Gestione del PN GDL delle risorse assegnate alla Regione Piemonte per un importo pari a euro 13.015.442,52, su capitoli di nuova istituzione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono subordinati a quanto sopra indicato.

Ritenuto pertanto :

- di approvare la bozza di schema di Convenzione da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale delle Politiche attive del lavoro per la designazione della Regione Piemonte quale Organismo Intermedio del Programma Nazionale "Giovani, Donne e Lavoro" 2021-2027, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di autorizzare il Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
- di demandare al Settore Diritto alla studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione, formazione e lavoro l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, anche apportando eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie allo Schema di convenzione.

Visti:

- Il D.Lgs 165/2001 art 4-17;
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs. n. 118/2011 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12.03.2021 "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte" che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte modificando e sostituendo la precedente disciplina di cui all'allegato alla citata D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017;
- La DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 in materia di visto preventivo di regolarità contabile;
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025;
- la DGR n. 38-1162 del 26 Maggio 2025, Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

La Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge

DELIBERA

1) di approvare lo schema di Convenzione, da sottoscrivere dalla Regione Piemonte con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, per la designazione della Regione Piemonte quale Organismo Intermedio del Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” 2021-2027 nell'ambito della Priorità 2, obiettivo specifico c) del PN FSE +2021-27, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di autorizzare il Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro alla sottoscrizione della suddetta convenzione;

3) di demandare al Settore Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell’istruzione, formazione e lavoro l’adozione degli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento, anche apportando eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie allo Schema di convenzione;

4) che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate al parere favorevole dell'Autorità di Gestione del PN GDL sulla documentazione trasmessa dalla Regione Piemonte con nota prot.87055/2025 del 17/10/2025, e alla preventiva sottoscrizione della convenzione, e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi da parte dell'Autorità di Gestione del PN GDL delle risorse assegnate alla Regione Piemonte per un importo pari a euro 13.015.442,52, su capitoli di nuova istituzione;

5) che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23 lettera d) , comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1765-2025-All_1-ALLEGATO-CONVENZIONE.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

CONVENZIONE

TRA

Ministero delle Politiche Sociali

Direzione generale delle Politiche attive del lavoro

E

**Regione Piemonte – Direzione Istruzione e Diritto allo studio
universitario, Formazione e Lavoro**

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 pubblicato sulla GUUE del 30 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 pubblicato sulla GUUE del 30 giugno 2021 istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" istituisce, all'articolo 5, il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

- il D.P.R. n. 568 del 29 dicembre 1988 e ss.mm.ii. regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del succitato Fondo di Rotazione;
- il Decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 reca "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., reca "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, e ss.mm.ii., reca "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art.1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare agli artt. 4-9, istituisce e disciplina le funzioni dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (di seguito ANPAL);
- l'art.3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare alla Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, delle funzioni già in capo all'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, n. 230, registrato alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio 2024, reca il "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione",
- il D.P.C.M. del 28 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2024 al n.61, conferisce al dott. Massimo Tenussi l'incarico di Direttore della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 reca "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 reca “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 reca il “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;
- il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 ed il relativo Regolamento approvato con R.D. n.827 del 23 maggio 1924, e ss.mm.ii, concerne l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato;
- l'Accordo di Partenariato tra l'Italia e la Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2021 individua, nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027, il Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” tra i Programmi Nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+);
- il Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR001 (di seguito PN GDL o Programma), approvato dalla Commissione Europea il 01.12.2022 con Decisione C(2022) 9030 final, a titolarità dell'ANAPL (oggi della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro del MLPS);
- il Sistema di gestione e Controllo del PN GDL (di seguito SiGeCo) adottato dall'Autorità di Gestione (di seguito AdG), e consultabile sul sito istituzionale nella sezione dedicata al citato Programma al seguente link <https://www.anpal.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro>
-

CONSIDERATO CHE

- La Priorità 2 del richiamato Programma prevedono azioni finalizzate a *Favorire il lavoro delle donne e delle persone in condizioni di vulnerabilità e sostenere l'occupabilità delle donne e delle persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione con*

percorsi personalizzati e integrati che rispondano a bisogni diversificati e complessi.

- in particolare, la Regione Piemonte – Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro è espressamente individuato quale Organismo Intermedio del richiamato Programma ;
- il paragrafo 3 dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, prevede che “L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto”;
- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- con nota prot.____ del____ l'Autorità di Gestione del PN GDL ha espresso parere favore sul documento descrittivo del sistema di gestione e controllo della Regione Piemonte e sul Piano di Attuazione, trasmessi con nota prot.00087055/2025 del 17/10/2025, conformemente a quanto disposto nel sistema di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione;
- il richiamato Piano di Attuazione indica che la Regione Piemonte – Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro intende attuare direttamente l'azione/le azioni di *Sostegno al welfare territoriale in chiave di conciliazione dei tempi di vita*, ricoprendo anche il ruolo di Beneficiario

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 *Oggetto*

1. Le richiamate premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.
2. La Regione Piemonte – Direzione Istruzione e Diritto allo studio

universitario, Formazione e Lavoro viene individuato con il ruolo di Organismo Intermedio (di seguito O.I.) del PN GDL ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e, pertanto, sono ad esso delegate le funzioni previste dall'art. 72 del summenzionato Regolamento, ad esclusione di quelle di cui alle lett. d), (*inserire anche lett. a), ove pertinente*) connesse alle azioni ricomprese nella/nelle Priorità 2 del Programma.

3. L'O.I. che ricopre anche il ruolo di Beneficiario in conformità al richiamato Piano di Attuazione, allegato alla presente Convenzione e di cui costituisce parte sostanziale e integrante, garantisce la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria, la propria solvibilità e competenza nel settore interessato (*inserire ove pertinente*)
4. Con specifico riferimento alla richiamata/alle richiamate Priorità, di seguito si elencano le azioni delegate (*inserire ove pertinente*):
 - a) *Sostegno alla sperimentazione e all'implementazione, in collaborazione con il terzo settore, di forme di welfare territoriale in grado rispondere alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro della popolazione residente e rendere tali servizi sempre più capillari nei territori.*
5. In conformità alle disposizioni normative richiamate in premessa, l'O.I. organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, in linea con il SiGeCo dell'AdG, conformemente con i Regolamenti UE e con la pertinente normativa nazionale, nonché in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.
6. Ai fini di cui al comma 1, sono attribuite alla Regione Piemonte – Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro risorse complessive pari ad € 13.015.442,52 ripartite negli obiettivi annuali di spesa indicati nel Piano di Attuazione e di seguito richiamati:
 - € 6.500.000,00 per l'anno 2026;
 - € 6.515.442,52 per l'anno 2027;

Art. 2

Impegni in capo all'Organismo Intermedio

1. Nello svolgimento delle funzioni delegate, di cui al precedente art. 1, l'Organismo Intermedio si impegna a:
 - a) adottare il sistema di gestione e controllo, così come approvato dall'AdG, ed a darne tempestiva comunicazione a quest'ultima e all'Autorità di Audit del PN GDL;
 - b) comunicare e motivare tempestivamente all'AdG sopraggiunte variazioni del sistema di gestione e controllo, attraverso la trasmissione di una nuova proposta del documento descrittivo del SiGeCo approvato, ai fini del conseguente rilascio da parte dell'AdG del propedeutico parere di conformità;
 - c) comunicare e motivare all'AdG sopraggiunte variazioni attuative e finanziarie, ivi comprese eventuali economie di spesa rinvenienti dalla realizzazione delle azioni delegate, attraverso la trasmissione di una nuova proposta del Piano di Attuazione approvato, ai fini del conseguente rilascio da parte dell'AdG del propedeutico parere di conformità;
 - d) garantire la selezione delle operazioni in conformità dell'articolo 73 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 (*inserire ove pertinente*);
 - e) garantire che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno (*inserire ove pertinente*);
 - f) garantire la capacità amministrativa, finanziaria e operativa dei Beneficiari;
 - g) garantire che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - h) garantire che i Beneficiari trasmettano i dati di monitoraggio nei modi e nei termini definiti nel sistema di gestione controllo dell'OI approvato dall'AdG. In particolare, garantire l'affidabilità, la

coerenza e la completezza dei dati di monitoraggio registrati nel sistema informativo del PN GDL secondo lo schema previsto dal Protocollo Unico di Colloquio del MEF-IGRUE;

- i) eseguire i controlli di primo livello ex art. 74, Regolamento (UE) N. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al fine di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al Programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- j) esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti Beneficiari ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute, nonché darne debita comunicazione all'Autorità di Gestione e all'Organismo deputato alle funzioni contabili del PN GDL;
- k) comunicare nelle forme e nei termini previsti dall'Autorità di Gestione e all'Organismo deputato alle funzioni contabili del PN GDL gli esiti dei controlli effettuati, di cui alla precedente lettera h), assicurando la registrazione degli stessi all'interno del sistema informatico del PN GDL;
- l) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario, salvo il caso in cui il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono di stabilire l'importo dovuto;
- m) comunicare nelle forme e nei termini previsti dall'Autorità di gestione le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi;
- n) informare tempestivamente l'Autorità di Gestione, in merito a eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate nell'ambito del Piano di Attuazione di propria competenza, oggetto della presente Convenzione, e collaborare alla tutela degli interessi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- o) assicura un'appropriata gestione dei rischi, ivi inclusi il rischio frode;

- p) predisporre la dichiarazione delle spese sostenute in qualità di Organismo Intermedio, da inviare all'Autorità di Gestione e/o all'Organismo con la funzione contabile, secondo le modalità e i termini stabiliti;
- q) fornire la necessaria collaborazione all'Organismo deputato con la funzione contabile di cui dall'art. 76 del Regolamento (UE) 1060/2021;
- r) fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari;
- s) fornire all'Autorità di Gestione tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento delle operazioni necessaria, in particolare, per l'elaborazione della Relazione annuale di attuazione e della Relazione finale di attuazione del PN GDL;
- t) fornire all'Autorità di Gestione, gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione degli interventi, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento (UE) 1060/2021 ai fini dell'aggiornamento del Comitato di Sorveglianza;
- u) assicurare la corretta registrazione e conservazione all'interno del sistema informatico del Programma, anche per il tramite dei propri sistemi informativi, dei dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti, nonché garantire il rispetto della pista di controllo del PN GDL, secondo quanto disposto dagli artt. 69, paragrafo 6, e 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021
- v) rispettare le previsioni di spesa previste nel richiamato Piano di Attuazione, al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di spesa n+3 e al conseguimento dei target previsti nel Quadro della *performance* per l'ottenimento dell'importo di flessibilità;
- w) osservare, nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere, le disposizioni in materia di trasparenza, visibilità e comunicazione previste in particolare dagli artt. 47, 49 e 50 del Reg. (UE) n. 1060/2021.

Art. 3

Impegni in capo alla Direzione Generale delle politiche del lavoro

1. La Direzione Generale delle politiche del lavoro, in qualità di Autorità di Gestione delegante, si impegna nei confronti dell'OI a:
 - a) erogare le risorse finanziarie secondo le modalità previste al successivo art. 4;
 - b) garantire che l'OI sia informato sulle procedure adottate dalla stessa e necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - c) esaminare le eventuali comunicazioni dell'OI in merito a variazioni del sistema di gestione e controllo dell'OI e del Piano di Attuazione, ai fini del rilascio del previsto parere preventivo;
 - d) informare OI in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del Programma che possano avere ripercussioni sulle operazioni gestite dallo stesso;
 - e) esaminare le eventuali comunicazioni dell'OI in merito al ricorso alle opzioni di costi semplificati di cui agli art. 53 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1060/2021, ai fini del rilascio del previsto parere preventivo (*inserire ove pertinente*);
 - f) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della Autorità di Gestione dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 4

Modalità di erogazione delle risorse

1. L'AdG provvederà a erogare il contributo di cui all'art. 1 della presente Convenzione con le modalità di seguito previste:
 - a) una anticipazione, pari al 10% del contributo complessivo

quantificato all'articolo 1, comma 3, a seguito di richiesta formale da parte dell'OI, corredata dalla dichiarazione di avvio delle attività progettuali/primo strumento attuativo a seconda che l'azione delegata si attua direttamente o attraverso altri beneficiari;

- b) trasferimenti successivi, fino alla misura massima del 90% dell'importo complessivamente attribuito, a seguito della presentazione delle rendicontazioni all'Organismo deputato alla funzione contabile da parte dell'OI;
 - c) un saldo finale, al netto dell'anticipazione, riconosciuto in base alla chiusura dei conti dell'anno contabile di presentazione della domanda di pagamento in cui è confluito il rendiconto finale.
2. Qualora il flusso di certificazione subisse dei rallentamenti, o in altre situazioni di mancanza di liquidità non imputabili all'OI, quest'ultimo e l'AdG concorderanno le eventuali azioni necessarie per consentire la realizzazione delle attività pianificate.
3. Allo scopo di assicurare il raggiungimento del target di spesa, l'AdG concorderà con l'OI meccanismi virtuosi di riprogrammazione – sulla base dei dati di monitoraggio a sistema e nei limiti degli impegni giuridicamente assunti – al fine di sostenere e di massimizzare l'apporto in favore del raggiungimento dei risultati attesi.

Art. 5

Rettifiche finanziarie

1. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 del Reg. (UE) n. 1060/2021, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate agli interi Programmi, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l'AdG e gli Organismi Intermedi.
2. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 del Regolamento (UE) n. 1060/2023, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, nel rispetto del principio di proporzionalità, tra

le Amministrazioni che hanno causato la rettifica finanziaria.

3. Ciascuna Amministrazione interessata dalle rettifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 è tenuta ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell'importo oggetto della rettifica.

Art. 7

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi ed inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'AdG, nei confronti dell'OI, viene esercitato in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti all'art. 2 del presente atto di delega, ad esclusione dei commi i) j) k).
2. L'AdG può, con atto motivato, sospendere o revocare, anche parzialmente, la presente delega.
3. Qualora l'OI non rispetti le previsioni di spesa annuale di cui agli artt. 1 e 2, l'AdG si riserva la facoltà di operare al disimpegno delle risorse programmate e non spese, a valere sulle risorse attribuite all'OI.

Art. 8

Modifiche e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, salve le ipotesi di revoca previste dalla normativa vigente.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione saranno apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI.

Art. 6

Clausola di chiusura

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria e nazionale.

Data

Il Direttore della Direzione
Generale delle politiche del lavoro
Dott. _____

Il Direttore della Regione
Piemonte – Direzione Istruzione e
Diritto allo studio universitario,
Formazione e Lavoro.
Dott. _____

Firmato digitalmente da